

REPUBBLICA DI SAN MARINO

PRINCIPIO CONTABILE N. 4

PATRIMONIO NETTO

Statuito dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili nella seduta del 10.2.2016

INTRODUZIONE

La Commissione Principi Contabili della Repubblica di San Marino ha elaborato il principio contabile n. 4 sul patrimonio netto utilizzando una nuova modalità di stesura, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo.

Con riguardo ai temi di dettaglio, si è provveduto a:

- chiarire il concetto di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo;
- esporre un'esemplificazione in tema di riserve di patrimonio netto iscrivibili nella voce AVI "*Altre riserve*";
- precisare che i "*Versamenti in conto futuro aumento di capitale*" sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili;
- precisare che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale;
- disciplinare la copertura parziale della perdita in corso d'esercizio da parte dei soci.

INDICE

PREMESSA.....	1
FINALITÀ DEL PRINCIPIO.....	2
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3-4
DEFINIZIONI.....	5-9
CLASSIFICAZIONE.....	10-18
LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO	19-42
Capitale sociale.....	19-31
<i>La costituzione di società.....</i>	<i>19-21</i>
<i>Gli aumenti di capitale sociale.....</i>	<i>22-27</i>
<i>Le riduzioni di capitale sociale.....</i>	<i>28-31</i>
Altre poste del patrimonio netto.....	32-42
<i>La destinazione dell'utile dell'esercizio.....</i>	<i>32-33</i>
<i>La rilevazione iniziale delle riserve e loro successiva utilizzazione</i>	<i>34-37</i>
<i>Utilizzazione delle riserve.....</i>	<i>38-41</i>
<i>Altre variazioni del patrimonio netto: la rinuncia del credito da parte del socio ..</i>	<i>42</i>
NOTA INTEGRATIVA.....	43
Appendice - Le riserve del patrimonio netto: distribuibilità, vincoli e possibilità di utilizzo	

PREMESSA

1. L'articolo 14 comma 1 della legge n. 47 del 23 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni (d'ora innanzi Legge sulle Società), prevede che:

“Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge”.

Ed inoltre il comma 6 del medesimo articolo prevede che:

“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'art. 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto”.

La norma esprime un concetto di grande importanza, che deve essere correttamente interpretato. Come è noto, con il termine “capitale” si possono intendere molteplici concetti, che assumono connotazioni differenti a seconda dell'aggettivo che dovrebbe accompagnare il termine stesso: può trattarsi del “capitale totale investito”, ovvero l'insieme degli elementi attivi di bilancio, il “capitale (o patrimonio) netto”, ovvero la differenza fra tutte le attività e tutte le passività, oppure, come nel caso della norma sammarinese, il “capitale sociale”, ovvero l'entità giuridica (valore nominale) dei conferimenti dei soci, al netto delle eventuali riduzioni. Si ritiene utile approfondire il significato dell'espressione utilizzata dal legislatore: il capitale sociale risulterà diminuito di oltre un terzo (in conseguenza di perdite), quando il risultato negativo di un esercizio è di entità tale da far sì che il capitale netto a fine esercizio, dato dalla somma algebrica di tutti i suoi addendi (capitale sociale, riserve, utili e perdite portati a nuovo), risulti inferiore di oltre un terzo al valor nominale del capitale sociale. Qualsiasi altra interpretazione deve considerarsi scorretta, in quanto non avrebbe alcun senso economico confrontare la perdita d'esercizio con il solo valore nominale del capitale sociale, trascurando il valore complessivo del capitale netto.

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

2. Il Principio contabile n. 4 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e la classificazione degli elementi di cui il patrimonio netto si compone, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente principio è destinato alle società di capitali e, per quanto compatibile, alle altre società che redigono i bilanci in base alle disposizioni della Legge sulle Società.
4. Talune componenti del patrimonio netto potranno essere oggetto di specifici trattamenti in altri principi contabili.

DEFINIZIONI

5. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In altri termini, il patrimonio netto esprime la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività. In tale accezione, il patrimonio netto individua il “capitale di pieno rischio”, la cui remunerazione e il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e rimborso del capitale di credito.
6. Il capitale sociale rappresenta l'importo nominale dei conferimenti in denaro e in natura che i soci hanno effettuato a tale titolo e di quelli che si sono impegnati ad effettuare in sede di sottoscrizione del capitale, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (aumenti gratuiti e riduzioni del capitale).
7. L'utile (perdita) dell'esercizio è il risultato economico netto dell'esercizio che scaturisce dal conto economico e rappresenta la differenza tra i ricavi e i costi di competenza economica dell'esercizio. Tale risultato determina un incremento (decremento) del patrimonio netto della società.

8. Le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l'eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVII "*Utili (perdite) portati a nuovo*" del passivo dello stato patrimoniale.
9. Le riserve di capitale hanno sempre natura di apporto esterno da parte dei soci, che può derivare anche dalla conversione di obbligazioni in azioni. Esse in bilancio comprendono anche altre fattispecie, il cui inserimento fra le riserve di capitale deriva formalmente dalla previsione normativa, come nel caso delle leggi in materia di rivalutazione monetaria, ma la cui natura contabile è di riserve di utili. La norma infatti prevede normalmente l'appostazione diretta nel patrimonio netto della contropartita relativa a rivalutazioni, mentre le riserve di utili, come detto, si formano in sede di destinazione del risultato del conto economico.

CLASSIFICAZIONE

10. L'articolo 77 della Legge sulle Società prevede che le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A "*Patrimonio netto*" con la seguente classificazione:

I — Capitale.

II — Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

III — Riserve di rivalutazione.

IV — Riserve statutarie.

V — Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI — Altre riserve, distintamente indicate.

VII — Utili (perdite) portati a nuovo.

VIII — Utile (perdita) dell'esercizio".

La suddivisione del patrimonio netto nelle voci suesposte deve considerarsi una suddivisione in "parti ideali". Infatti, il patrimonio netto, derivando dalla differenza fra le attività e le passività, è un elemento unitario; la sua ripartizione è quindi di tipo meramente convenzionale.

11. Nella voce AI "*Capitale*" si iscrive l'importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci, anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (aumenti gratuiti e riduzioni del capitale). Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti è iscritto nella voce A "*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*" dell'attivo dello stato patrimoniale. L'eventuale parte di versamento richiesta dagli amministratori ai sensi dell'art. 10 della Legge sulle Società andrà indicata in nota integrativa a maggior commento della voce.
12. Nella voce AII "*Riserva da sovrapprezzo delle azioni*" si iscrive:
 - l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;
 - le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.
13. Nella voce AIII "*Riserve di rivalutazione*" si iscrivono le rivalutazioni dei beni materiali ed immateriali e delle attività finanziarie previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio.
14. Nella voce AIV "*Riserve statutarie*" si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto stesso.
15. Nella voce AV "*Riserva per azioni proprie in portafoglio*" si iscrive il valore delle azioni proprie acquistate dalla società che sono classificate nell'attivo patrimoniale. Essa è iscritta al momento in cui le azioni sono entrate nel patrimonio della società ed è destinata ad accogliere il valore delle azioni proprie iscritte all'attivo dello stato patrimoniale.

Se l'importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce per qualsiasi motivo, la corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e può, così, essere distribuita ai soci, oppure girata in aumento di una o più riserve disponibili.

La “*Riserva per acquisto azioni proprie*” può essere costituita, nei casi nei quali l'assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie, in misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l'acquisto, ai sensi dell'articolo 30 della Legge sulle Società. Essa è classificata tra le riserve della voce AVI “*Altre riserve*” di cui al successivo paragrafo.

16. Nella voce AVI “*Altre riserve*” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano ad esempio in questa voce le seguenti riserve:
- la “*Riserva da riduzione capitale sociale*”, che accoglie la differenza tra l'ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci (articolo 14 della Legge sulle Società);
 - la “*Riserva da rivalutazione delle partecipazioni*”, che deriva dall'adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni;
 - la “*Riserva avanzo di fusione o scissione*”;
 - la “*Riserva per versamenti effettuati dai soci*”, che sorge in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali:
 - i “*Versamenti in conto aumento di capitale*” che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio (cfr. paragrafi 23-24);
 - i “*Versamenti in conto futuro aumento di capitale*”, che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
 - i “*Versamenti in conto capitale*”, che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
 - i “*Versamenti a copertura perdite*” effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione;
 - i “*Versamenti a copertura perdite presunte*”, effettuati da parte dei soci sulla base di situazioni infrannuali, dalle quali scaturisce una perdita provvisoria.
17. Nella voce AVII “*Utili (perdite) portati a nuovo*” si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate.
18. Nella voce AVIII “*Utile (perdita dell'esercizio)*” si iscrive il risultato dell'esercizio che scaturisce dal conto economico. Se durante l'esercizio è stato effettuato, da parte dei soci, un versamento a copertura di presunte perdite, lo stesso deve essere indicato nell'apposita voce “*Versamenti a copertura perdite presunte*” citata, senza perdere la coincidenza tra l'importo della voce di conto economico, nel quale non transita il versamento, e quella inclusa nel patrimonio netto.

LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

La costituzione di società

19. Per le società di capitali, alla sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci, sorge il credito nei loro confronti e si rileva il capitale sociale al valore nominale delle azioni (o quote). Se le azioni (quote) sono emesse ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale, la differenza si rileva nella “*Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)*”.
20. L'art. 10 della Legge sulle Società disciplina i conferimenti e versamenti e viene di seguito riportato:

“1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale.

2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.

3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro, e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.

4. L’avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall’articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105, da depositarsi entro trenta giorni dall’effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.

5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all’iscrizione della società nel Registro.

6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d’ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l’effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l’adozione delle deliberazioni all’uopo necessarie.

7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell’atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.

9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.

10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall’articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell’atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell’esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.”

21. Ai sensi dell’articolo 11 della Legge sulle Società (mora del socio), qualora il socio non esegua il pagamento dovuto nei termini previsti dalla norma, lo storno del credito in riduzione del capitale si effettua solo quando il socio è dichiarato escluso. Se non si è riusciti a collocare le partecipazioni del socio escluso, occorre provvedere alla loro estinzione con la corrispondente riduzione del capitale.

Il capitale sociale e l'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni sono, pertanto, ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle quote/azioni annullate; a fronte di tale riduzione, si storna il credito vantato nei confronti del socio escluso. La differenza tra la riduzione del patrimonio e la parte che il socio aveva versato (differenza che viene trattenuta dalla società) confluisce in una riserva di capitale.

Trascorsi 30 giorni dalla diffida ai pagamenti dovuti, gli amministratori offrono la partecipazione del socio moroso agli altri soci adempienti, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. Le partecipazioni non vendute devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. L'ammontare realizzato dalla vendita dei titoli copre il credito verso il socio inadempiente, comprensivo eventualmente del rimborso dei danni subiti dalla società. Se l'importo realizzato è diverso dall'ammontare di tale credito, l'eccedenza costituisce un debito (e la differenza in meno un credito) nei confronti del socio.

Gli aumenti di capitale sociale

22. Le variazioni in aumento del capitale sociale possono essere reali, nominali e miste. L'aumento reale comporta la sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione, da parte dei soci o di terzi ed implica l'obbligo ad effettuare nuovi conferimenti in denaro, in natura e di crediti. L'aumento nominale (o gratuito) del capitale avviene mediante l'attribuzione al capitale sociale di altre riserve disponibili. L'aumento del capitale in forma mista avviene in parte con assegnazione gratuita e in parte a pagamento.
23. La sottoscrizione dell'aumento di capitale può intervenire contestualmente all'assunzione della relativa delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima. Qualora, al momento della chiusura dell'esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati nella voce "Versamenti in conto aumento del capitale sociale", che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. All'atto dell'iscrizione nel Registro delle società dell'avvenuto aumento di capitale, si provvederà a girare tale riserva alla voce AI "Capitale sociale".
24. In caso di aumento di capitale inscindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati come un debito verso i sottoscrittori, in una voce denominata "Azioni (o quote) sottoscritte per aumento di capitale", in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.
25. L'art. 40 della Legge sulle Società disciplina il diritto di opzione e viene di seguito riportato:
 1. *L'assemblea dei soci, per deliberare l'aumento di capitale sociale mediante l'emissione di nuove partecipazioni, deve offrire in opzione ai soci ed in proporzione delle partecipazioni di ciascuno di essi, le partecipazioni di nuova emissione o sottoscrizione. La stessa assemblea stabilisce termini e modalità di esercizio del diritto di opzione, fermo restando che i termini per l'esercizio di tale diritto debbono decorrere dal giorno di deposito del verbale di assemblea presso la Cancelleria e che non possono essere inferiori a dieci giorni.*
 2. *Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni che rimarranno inoprate.*
 3. *Il diritto di opzione non spetta per le partecipazioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.*
 4. *Quando il diritto di opzione è escluso, il prezzo di emissione delle partecipazioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto.*
 5. *Le somme percepite dalla società per l'emissione di partecipazioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, devono essere accantonate in apposita riserva."*Se i diritti di opzione sono venduti, trattandosi di operazione sul capitale, il ricavato incrementa la voce AII "Riserva da sovrapprezzo delle azioni".
26. L'aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario convertibile nel caso di aumento del capitale sociale effettuato a seguito di conversione di un prestito

obbligazionario per l'ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale, con diminuzione del valore nominale del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, ed un corrispondente aumento del capitale sociale. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni.

27. L'aumento del capitale sociale in forma "gratuita" si attua tramite l'utilizzo delle riserve "disponibili" del patrimonio netto (vedi l'Appendice). In tal modo una o più riserve, che sino al momento di detto trasferimento erano sottoposte alla disciplina specifica delle voci di patrimonio netto in cui erano incluse, sono assoggettate alla più rigida disciplina del capitale sociale.

A seguito della delibera di aumento si rileva, per la parte gratuita, l'incremento del capitale sociale e la diminuzione di una o più riserve utilizzate a tale scopo.

Le riduzioni di capitale sociale

28. I casi di riduzione espressamente previsti dalla normativa sono i seguenti:

- riduzione per decisione volontaria dei soci (art. 14 comma 3 Legge sulle Società);
- riduzione per perdite (art. 14 comma 1 e comma 6 Legge sulle Società);
- riduzione per recesso o esclusione del socio moroso (art. 14 comma 2 Legge sulle Società).

29. Nel caso di riduzione del capitale sociale a causa della decisione volontaria da parte dei soci di rimborsarne una parte (anche mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o a causa dell'acquisto e del successivo annullamento di azioni proprie), la rilevazione contabile di diminuzione dello stesso avviene alla fine dell'iter procedurale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge sulle Società. Qualora intervenga la chiusura dell'esercizio prima che tale iter sia completato, il capitale sociale è esposto al valore contabile alla data di bilancio, senza considerare la deliberazione di riduzione che andrà tuttavia commentata in nota integrativa.

30. La riduzione del capitale sociale per perdite può essere obbligatoria o facoltativa.

Si ha riduzione obbligatoria del capitale sociale quando il capitale netto, in conseguenza di perdite (articolo 14 comma 1 della Legge sulle Società), risulta inferiore ai due terzi del capitale sociale. Se a causa delle perdite il capitale netto risulta ridotto al disotto del minimo legale (articolo 14 comma 6 della Legge sulle Società), la società dovrà provvedere alla reintegrazione del capitale, ovvero alla trasformazione del tipo di società, o infine alla messa in liquidazione.

In altre parole, la perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci AVII "*Utili (perdite) portate a nuovo*" e AVIII "*Utile (perdita) dell'esercizio*" del Patrimonio netto, al netto delle Riserve (voci da AII ad AVI del patrimonio netto), superano un terzo del capitale sociale, oppure – più semplicemente – quando l'ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori al terzo del capitale. Nella fattispecie della riduzione facoltativa rientra quindi la riduzione per perdite, se esse risultino di ammontare tale da non ricadere nella fattispecie di riduzione "obbligatoria" (articolo 14 comma 1 e comma 6 della Legge sulle Società).

In caso di perdita di esercizio l'assemblea può essere chiamata a prendere provvedimenti alternativi, sulla base delle informazioni che l'organo amministrativo è tenuto a fornire per legge:

- immediata riduzione del capitale sociale;
- riporto a nuovo della perdita;
- successiva copertura della perdita.

Nel caso di “immediata riduzione del capitale sociale” la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è immediatamente efficace. Ne consegue che, ai fini contabili (e così anche negli atti sociali), occorre procedere subito alla rettifica dell'importo iscritto nella voce AI “*Capitale sociale*”.

L'assemblea dei soci può deliberare il riporto a nuovo della perdita d'esercizio, nel qual caso andrà iscritta nella voce AVII “Utili (perdite) portate a nuovo”, salvo che questa non determini la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo.

Nel caso di perdita che riduce di oltre un terzo il capitale sociale gli amministratori e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.

Nel caso in cui l'assemblea non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio con decreto da iscriversi nel Registro.

In altri casi, la perdita può essere coperta con versamento, a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinuncia, sempre da parte di uno o più soci, a crediti vantati nei confronti della società.

31. La riduzione del capitale per recesso del socio avviene in particolari casi previsti dalla legge (art. 37 e 38 della Legge sulle Società) o dallo statuto.

Sotto il profilo giuridico la procedura di riduzione del capitale per recesso del socio (art. 14 comma 2 della Legge sulle Società) prende avvio dalla comunicazione della dichiarazione di recesso. Lo statuto potrà prevedere:

- l'offerta in opzione delle partecipazioni del socio recedente agli altri soci in proporzione alla quota di capitale o al numero delle azioni possedute;
- il collocamento presso terzi;
- l'acquisto delle azioni proprie dal socio che recede (nel caso di una società per azioni), utilizzando (cioè vincolando) riserve disponibili. In altre parole, ciò significa che all'atto dell'acquisto delle azioni, la società è tenuta a riclassificare un importo delle riserve disponibili pari al prezzo pagato per l'acquisto delle azioni proprie in una riserva indisponibile per azioni proprie in portafoglio.
- In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale, nonché stabilire le modalità e l'entità del rimborso a fronte della quota di capitale posseduta dal socio receduto.

Dal punto di vista contabile, a seguito della relativa delibera di riduzione del capitale sociale ed eventualmente anche delle riserve, sorge un debito nei confronti del socio receduto (Soci c/rimborsi oppure Soci c/recessi) per un importo pari al valore assegnato alla partecipazione posseduta ai sensi del predetto art. 38 della Legge sulle Società. Il debito in oggetto andrà classificato nella voce D14 Altri debiti del passivo e commentato in nota integrativa se di importo significativo.

Altre poste del patrimonio netto

La destinazione dell'utile dell'esercizio

32. L'utile dell'esercizio può essere:
- a) accantonato in una o più delle riserve, di cui alle voci AIV “*Riserve statutarie*” e AVI “*Altre riserve*” del patrimonio netto;
 - b) utilizzato a copertura di perdite pregresse;
 - c) portato ad aumento del capitale sociale;
 - d) rinviato ai futuri esercizi;

e) distribuito ai soci.

33. La destinazione a specifiche riserve dell'utile di esercizio è effettuata in ossequio alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari. L'assemblea dei soci di una società per azioni può deliberare la destinazione dell'utile di esercizio alla *“Riserva per acquisto azioni proprie”* da collocarsi nella voce AVI *“Altre Riserve”*.

La rilevazione iniziale delle riserve e loro successiva utilizzazione

34. Le riserve, come in precedenza indicato, possono essere di utili o di capitale. Conseguentemente, la loro iscrizione in bilancio può avvenire in momenti diversi e con diverse modalità.
35. Le riserve di capitale, di regola, si iscrivono al momento del verificarsi della sottostante operazione che ne richiede l'iscrizione, senza che occorra alcuna deliberazione dell'assemblea. Ad esempio, l'iscrizione può avvenire nel momento in cui la società ha ricevuto il sovrapprezzo azioni o è avvenuta la conversione di obbligazioni, ovvero ha ottenuto il versamento in conto capitale o in conto copertura perdite, ecc.
36. Altre riserve sono iscritte nel patrimonio netto quando è la stessa normativa che ne richiede l'iscrizione in bilancio. Ad esempio, la *“Riserva per azioni proprie in portafoglio”* si iscrive nel momento in cui le azioni sono entrate nel patrimonio della società.
37. Le riserve di utili si iscrivono nel bilancio dell'esercizio successivo a quello da cui quell'utile emerge in quanto, salvo eventuali rilevazioni previste da specifiche disposizioni normative, è necessaria l'approvazione del bilancio stesso da parte della assemblea dei soci e la successiva delibera assembleare sulla destinazione dell'utile.

Utilizzazione delle riserve

38. Le riserve possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. Ad esempio, in determinati casi, possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci nel rispetto delle disposizioni di legge o di statuto, in altri casi possono essere disponibili solo per utilizzazioni diverse dalla distribuzione degli utili. E' questo il caso in cui le riserve possono essere utilizzate solo per la imputazione al capitale sociale o alla copertura delle perdite.
39. La nozione di distribuibilità della riserva, quindi, può non coincidere con quella di disponibilità. Per una ulteriore analisi in merito alle utilizzazioni delle riserve, si rinvia all'Appendice - Le riserve del patrimonio netto: distribuibilità, vincoli e possibilità di utilizzo. Le riserve possono inoltre essere utilizzate a copertura delle perdite.
40. In particolare, l'assemblea potrà stabilire quali riserve del patrimonio netto saranno intaccate per prime per la copertura della perdita. A tal riguardo, occorre tener conto che alcune riserve sono soggette a vincoli circa la loro disponibilità.
41. Per il principio della tutela dei creditori, si utilizzano per prime le riserve disponibili esistenti. Nel caso in cui il loro ammontare complessivo non superi quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali altre riserve si devono utilizzare. Se si devono utilizzare anche le riserve vincolate, si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, ad iniziare da quelle per le quali esso è meno rigido.

Altre variazioni del patrimonio netto: la rinuncia del credito da parte del socio

42. La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale (in linea con l'art. 55 comma 7 della Legge sull'Imposta Generale sui Redditi n. 166/2013). Essendo la rinuncia un atto unilaterale del socio, la stessa non richiede alcuna delibera assembleare in merito, pur potendo, ovviamente, essere formalizzata anche all'interno di un'assemblea dei soci.

Un esempio di rinuncia al credito che non corrisponde alla volontà di rafforzamento patrimoniale della società da parte del socio, è rappresentato da rinuncia dovuta a contestazioni di forniture motivata da difetti o altro. In questo caso la rinuncia al credito costituisce, per la società, una diminuzione dei costi di acquisto o, più frequentemente verificandosi in esercizi successivi, una sopravvenienza attiva.

NOTA INTEGRATIVA

43. Con riferimento alle voci del patrimonio netto, l'articolo 82, comma 1, Legge sulle Società richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:

“7) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;

“19) i titoli, gli strumenti finanziari o altri valori emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.”

Si suggerisce altresì di indicare:

–la composizione della voce «altre riserve»;

–l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nel precedente esercizio.

Per un esempio di informativa sulla composizione del patrimonio netto e relativo regime di disponibilità, si rinvia all'appendice 1 del Principio Contabile n. 2.

APPENDICE

Le riserve del patrimonio netto: distribuibilità, vincoli e possibilità di utilizzo

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura.

La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l'aumento di capitale, ma non distribuibile (tipicamente le riserve di rivalutazione secondo leggi speciali).

Le seguenti riserve possono essere utilizzate o per l'aumento nominale del capitale sociale o per la copertura di perdite di esercizio:

- Riserva da sovrapprezzo azioni;
- Riserva da conversione obbligazioni;
- Riserve di rivalutazione¹;
- Riserva ex art. 81 comma 4 della Legge sulle Società (partecipazioni valutate al patrimonio netto);
- Utili portati a nuovo.

Le seguenti riserve possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci:

- Riserva da sovrapprezzo azioni;
- Riserva da conversione obbligazioni;
- Utili portati a nuovo.

La seguente riserva è vincolata (indisponibile):

- Riserva per azioni proprie in portafoglio.

Distribuibilità delle riserve

La riserva statutaria è distribuibile solo se e con le modalità con le quali ciò è previsto dallo statuto.

Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dalle disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione.

Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (come, ad esempio, la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili.

La riserva versamento soci in conto capitale non specificatamente destinata ad aumento del capitale sociale è distribuibile.

Sono distribuibili le riserve facoltative costituite con utili.

¹ Normalmente queste riserve possono essere utilizzate per aumenti di capitale e per copertura perdite. Occorre comunque attenersi alle disposizioni che le varie normative speciali impongono.